



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2014, il giorno 28, del mese di Novembre alle ore 08:27, nella sede della Provincia, il Vice Presidente NICOLETTI CRISTINA, con la partecipazione del Segretario Generale GUIDA ENNIO, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 107172/2014 DECRETO N. 20

COMUNE DI FORLÌ' - SUAP. VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI POC E RUE, AI SENSI DELL'ART. 8 D.P.R. N. 160 DEL 07.09.2010. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA PALAZZINA UFFICI-SPOGLIATOIO, A SERVIZIO DELL'ATTIVITA' ESISTENTE DITTA LOMBARDI GABRIELE ROTTAMI E DEMOLIZIONI, SITA IN FORLÌ', LOCALITA' ROVERE, VIA SAN PIETRO IN ARCO N. 2. NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE, DELEGATO A PARTECIPARE ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI ED ESPRESSIONE DEI PARERI DI COMPETENZA.

IL VICE PRESIDENTE

Vista la nota prot. 108840/2014 con la quale il Presidente, in riferimento alla proposta di decreto prot. 107172/2014, ha espresso il proprio impedimento ad adottare l'atto, in quanto versa in una potenziale ipotesi di conflitto di interesse istituzionale dovendo, in qualità di Sindaco e membro del Consiglio comunale di Forlì, decidere in relazione alle riserve formulate da questa Provincia, in ordine all'approvazione della variante degli strumenti urbanistici POC e RUE del Comune di Forlì;

Richiamato il comma 66 dell'art.1 della L. n. 56/2014 il quale, tra l'altro, recita “*..Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito...*”;

Su proposta della P.O. del Servizio Ambiente e Pianificazione territoriale – Nucleo Urbanistica;

Premesso che il Comune di Forlì:

- con convocazione del 07.03.2014 prot. 19467, ha invitato a partecipare alla **Conferenza dei Servizi** in data 04.04.2014, poi successivamente posticipata al **15.04.2014** con nota del 31.03.2014 prot. n. 26182, per l'esame della proposta di variazione urbanistica connessa all'intervento di costruzione di una palazzina uffici-spogliatoio, di cui all'oggetto, su istanza presentata dalla Ditta proponente Lombardi Gabriele Rottami e Demolizioni, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Forlì, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 07-09-2010, n. 160;
- è dotato di Piano Strutturale Comunale (PSC), Piano Operativo Comunale (POC) e Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 179 del 01/12/2008, ai sensi dell'art. 43, comma 5, della L.R. 20/2000;
- con nota prot. n. 31504/2014 del 15.04.2014, acquisita agli atti con prot. Prov.le n. 40490 del 15.04.2014, ha comunicato il link dal quale scaricare la documentazione relativa alla Variante urbanistica al POC-RUE in oggetto;

Viste le comunicazioni con le quali è stata inoltrata la documentazione e le successive informazioni relative all'istanza di cui sopra:

- nota provinciale prot. 49826 del 13/05/2014, trasmessa via PEC, con la quale questa Amministrazione ha richiesto chiarimenti ed integrazioni;
- nota prot. com.le PG. 40192/2014 del 19/05/2014, trasmessa via PEC ed acquisita al prot. prov.le n. 51785 del 08/07/2014, con la quale il Comune di Forlì richiedeva le integrazioni alla Ditta Lombardi Gabriele Rottami e Demolizioni, inoltrate dagli Enti competenti al rilascio dei pareri;
- nota prot. com.le PG. 53867/2014 del 08/07/2014, trasmessa via PEC ed acquisita al prot. prov.le 70360 del 08/07/2014, con cui veniva comunicato il collegamento informatico dal quale si poteva acquisire la documentazione integrativa richiesta dagli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi del 15/04/2014;
- nota prot. com.le n. 70205 del 15/09/2014, trasmessa via PEC ed acquisita al prot. prov.le n. 85716 del 15/09/2014, con la quale il Comune di Forlì convocava la seconda seduta della Conferenza di Servizi e contestualmente comunicava l'assenza di osservazioni pervenute in merito alla variante urbanistica;

Preso atto che il Comune di Forlì:

- si è dotato di una delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto “Criteri per l'esame delle proposte di variante urbanistica” (25/01/11);

- ha già espresso sulla presente proposta di variante urbanistica una preliminare valutazione favorevole con delibera di Consiglio Comunale n. 146 del 26/11/2013;

Atteso che il Comune ha ritenuto applicabile al caso in esame la procedura indicata all'art. 8 del D.P.R. 160/2010, adducendo le seguenti motivazioni:

- l'insufficienza di aree rispetto al progetto presentato destinate all'espansione dell'attività esistente;
- l'azienda è regolarmente insediata sul territorio urbano, avendo sede in Via San Pietro in Arco n. 2;
- l'esigenza di espansione della ditta è dettata dalla necessità di avere degli spazi a servizio attualmente non presenti nel capannone esistente, quali:
 - ufficio;
 - archivio;
 - servizio igienico;
 - spogliatoio;
 - ufficio bollettazioni;
 - garage;

Dato atto che gli obiettivi e i contenuti della Variante al POC ed al RUE possono essere così sintetizzati:

- l'attività esistente che necessita di ampliamento, si occupa di rottamazione di materiale ferroso (non è un auto-demolitore) e costituisce un "Impianto per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi";
- l'area nella quale attualmente è insediata l'attività è classificata nel RUE come D7 di mq. 1.716,87 di S.T., con una potenzialità edificatoria $U_f = 0,25$ mq/mq, attualmente sfruttata per mq. 116,44 di St, con una potenzialità residua di mq. 312,78;
- il richiedente dichiara che gli spazi non sono sufficienti per realizzare nuove strutture, in quanto l'area esterna a disposizione è completamente utilizzata per il deposito del materiale ferroso;
- la proposta di variante consiste nella trasformazione di un'area del POC-RUE, di mq. 1.123 di SF, classificata come "*E1 - zona di produzione agricola normale*" a zona "*D7 – Aree per depositi di materiali all'aperto*", come è già zonizzata l'area adiacente (sulla quale insiste l'attività), per realizzare un fabbricato ad uso servizi di circa mq. 94 di St;

Precisato che l'area:

- ricade in particolari vincoli e tutele, nello specifico:
 1. art. 19 del PTCP, "*zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale*";
 2. art. 28 del PTCP, "*zone di tutela dei corpi idrici superficiale e sotterranei*";
 3. artt. 49, 50, 51 e 53, del PSC, "*area ricadente nelle "Unità idrogeologica di pedecollina-Pianalti e a vulnerabilità idrogeologica estremamente elevata"*";
 4. la Tav. 5A del PTCP individua l'area di colore giallo quindi tra le indisponibili ad accogliere impianti per lo smaltimento dei rifiuti";
 5. ricade in parte nella fascia di rispetto cimiteriale;
- è esterna al perimetro del T.U., priva di collegamenti fognari pubblici e con accesso da strada vicinale ad uso pubblico;

Richiamato in sintesi quanto espresso nella relazione:

- l'insediamento esistente ricade all'interno di una zona classificata dal RUE come "*D7 Aree per depositi di materiali all'aperto*", con una SF di mq 1.716,87;
- sull'area esiste un capannone molto vecchio e non più adeguato alla normativa antisismica (come dichiarato negli elaborati progettuali) di mq. 116,44 di St.;

- la proposta progettuale consiste nella costruzione di un nuovo fabbricato, nell'area limitrofa oggetto di variante urbanistica, di proprietà sempre della Ditta Lombardi Gabriele ed ubicato in Via San Pietro in Arco – Loc. Villa Rovere a Forlì;
- nella nuova costruzione di circa mq. 94 di st., completamente staccata dal capannone esistente, verranno realizzati i seguenti servizi:
 - ufficio;
 - archivio;
 - servizio igienico;
 - spogliatoio;
 - ufficio bollettazioni;
 - garage;
- si prevede, a compensazione dell'edificazione, come onere di sostenibilità, la realizzazione di un parcheggio privato ad uso pubblico di mq. 71,84 e verde privato adeguatamente piantumato;
- la variante prevede:
 - di mantenere il medesimo indice di utilizzazione fondiaria, previsto per le zone D7 (Uf 0,25 mq/mq);
 - la modifica della tav. P26 di RUE, per quanto riguarda la diversa destinazione urbanistica;
 - l'introduzione all'art. 66 – Zona D7, delle NTA del RUE, del nuovo comma 5;

Constatato che il Rapporto ambientale redatto dall'autorità proponente, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. (VAL.S.A.T.), verte principalmente sugli elementi che determinano la variante urbanistica e perviene ad una positiva valutazione, non rilevando significatività nei possibili impatti derivanti dalla sua attuazione, né sull'attuazione dell'intervento edilizio e basandosi sui presupposti di seguito sintetizzati:

- **sotto il profilo urbanistico:**
 - *la variante non ha effetti sugli strumenti di pianificazione sovraordinati, né sul Piano Strutturale;*
 - *non vi sono impatti su aree o paesaggi, riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale;*
 - *non sono introdotte modifiche alle previsioni insediative di POC, in termini di nuove potenzialità edificatorie;*
 - *non si ravvisano problematiche relative all'impatto che la Variante può produrre sull'ambiente, in quanto le modifiche introdotte non porteranno ad un peggioramento del livello di qualità ambientale del quadrante urbano di riferimento;*
- **sotto il profilo edilizio:**
 - *il progetto non produce un incremento in termini di potenzialità edificatoria, in quanto utilizza solo parte della potenzialità edificatoria esistente.*

In sintesi l'autorità proponente dichiara:

“In conclusione si ritiene che la Variante in oggetto, valutati gli elementi sovraindicati, e posto il pieno rispetto delle misure di compensazione individuate (verde, parcheggi), generi impatti ambientali trascurabili”.

Dato atto che le competenze che questa Provincia è chiamata ad esprimere nel merito della proposta presentata, riguardano:

- il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio (ex parere art. 13 della L. 64/74), ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, espresso

nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico;

- la formulazione delle riserve sulla variante al POC e al RUE ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, c. 4-bis e 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;
- la valutazione di sostenibilità ambientale della variante proposta ai sensi dell'art. 5, comma 7 della medesima L.R. 20/2000;

CONSIDERATO

A) Espressione del parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008 in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

L'area è ubicata a Sud-ovest dell'abitato di Forlì, in zona di alta pianura, ad una quota di circa 49 m.s.l.m., in prossimità del margine collinare. Geologicamente, i terreni fanno parte dei depositi alluvionali terrazzati del II ordine; la stratigrafia, rilevata tramite sondaggio penetrometrico, mostra la presenza di una copertura argillosa compatta, avente uno spessore di circa 4 metri, soprastante il primo livello di ghiaie alluvionali, di età pleistocenica. Al di sotto dello strato ghiaioso, di spessore non rilevato, è presente il substrato argilloso pliocenico.

L'area non presenta problematiche dal punto di vista geotecnico.

Per la presenza delle ghiaie, che costituiscono parte del sistema di ricarica degli acquiferi di pianura (di cui all'art. 28A del PTCP), l'area è zonizzata a “***Vulnerabilità Estremamente elevata***” nelle tavole di tutela idrogeologica del PSC (art. 50 delle NTA) e inserita nell'ambito della “***Unità idrogeologica di pedecollina (Pianalti)***” nelle Tavole VN del PSC. Tale aspetto non viene approfondito dalla relazione geologica e quindi, **dovranno puntualmente essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 50 delle NTA del PSC.**

In merito alla Tutela ambientale, al fine di ottemperare a quanto prescritto al comma 11, art. 53 del PSC (divieto di stoccaggio di prodotti non agricoli), l'Amministrazione Comunale propone di inserire nella normativa tecnica per l'area D7 un apposito divieto, essendo l'area destinata alla realizzazione di un ufficio a servizio dell'attività esistente.

In materia di prevenzione sismica, nell'area è stato condotto un rilievo dei microtremori con tromografo digitale, per verificare le caratteristiche sismiche e stratigrafiche del terreno. L'indagine geofisica non ha evidenziato contrasti di impedenza nel sottosuolo, escludendo la possibilità di doppie risonanze nel campo di interesse ingegneristico dell'opera. Le litologie presenti permettono di escludere il rischio di liquefazione dei terreni in caso di sisma.

Sulla base delle analisi e dei dati contenuti nella “Relazione geologica e geotecnica” a firma del Dott. Geol. Mario Casadio, il Servizio scrivente esprime **parere favorevole** nei confronti della Variante in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con la seguente prescrizione:

A1) - Dovrà essere inserito, nella Normativa tecnica per l'area D7 di nuova previsione, il divieto di cui al comma 11, art. 53 delle NTA del PSC, di utilizzare l'area per stoccare prodotti non agricoli.

B) Formulazioni riserve ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.i..

Considerato quanto sollevato con la richiesta di integrazioni (nota del 13/05/2014 prot. prov. n.49826), in merito alla compatibilità della Variante urbanistica in esame con il PSC e la pianificazione sovraordinata, anche rispetto agli aspetti procedurali disciplinati dalla normativa statale di cui all'art. 8 del DPR n. 160/2010, si prende atto dei chiarimenti e delle ulteriori specifiche, forniti dal Comune, qui di seguito riportate:

- l'A.C. ritiene che i nuovi strumenti urbanistici (PSC_POC), in quanto derivanti dal così detto “spacchettamento” del PRG 2003, possano confermare e recepire la potenzialità incrementale del 3%, del dimensionamento previsto nel PRG sia per il residenziale che per il produttivo, definita dalla previgente normativa L.R. 47/78, quale capacità aggiuntiva da poter spendere nell'arco di validità dello strumento urbanistico, attraverso varianti semplificate ex art. 15 della L.R. 47/78, per modesti aggiustamenti delle previsioni conformate;
- in merito alla quantità ancora residua della potenzialità del 3% sopracitata, tuttora a disposizione, l'A.C. con l'atto di approvazione della Variante urbanistica SUAP – Ditta Rosetti s.r.l., delibera n. 127 del 09/09/2014, del C. C. (come richiesto con la riserva in merito al parere espresso dall'A.P. alla suddetta variante urbanistica), ne dettaglia le quantità già utilizzate e i relativi atti approvativi.

Ciò premesso, si ritiene necessario evidenziare le relazioni che intercorrono tra alcuni aspetti della Variante in oggetto, con le condizioni di compatibilità e rispetto ai vincoli e tutele ambientali posti in capo all'area. A tale proposito:

- l'art. 19 del PTCP “zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale”, al comma 11 prevede che gli strumenti di pianificazione comunale possano individuare ulteriori aree ricadenti in tale vincolo, aventi una destinazione d'uso extra-agricola, solamente ove si dimostri “ (.....) ***che dette previsioni siano in contiguità del perimetro del territorio urbanizzato, (.....) e siano servite dalla rete infrastrutturale presente***”.

Rispetto a ciò non si concorda con quanto indicato nella Relazione di Variante, in quanto l'area oggetto di modifica è fuori dal T.U. e non è neppure contigua ad esso, ma è collegata alla strada statale n. 67 da una strada vicinale ad uso pubblico di ristretta sezione (4 ml.); inoltre non è presente la rete fognaria pubblica.

- l'art. 28, comma 6, lett. E, del PTCP, “*Zone di tutela dei corpi idrici superficiale e sotterranei*”, vieta la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza;
- nella Tav. 5A del PTCP l'area è individuata come “area indisponibile ad accogliere impianti di smaltimento rifiuti”;
- agli artt. 49, 50, 51 e 53, del PSC, l'area ricade nelle “Unità idrogeologica di pedecollina-Pianalti e a vulnerabilità idrogeologica estremamente elevata”.

Rispetto alle tutele sopracitate, poste dal PTCP e dal PSC, pare evidente che il territorio in oggetto presenta una forte fragilità ed è chiara la volontà degli strumenti urbanistici di salvaguardarlo da ulteriori trasformazioni rispetto ad usi non agricoli, che potrebbero compromettere un equilibrio ambientale del territorio già in parte compromesso.

Detto ciò sarebbe auspicabile che il Comune ne incentivasse la sua delocalizzazione in un'area produttiva, organicamente inserita nel territorio urbano o in sua adiacenza.

Essendo evidente pertanto, che l'attività produttiva di rottamazione proposta in ampliamento all'esistente non possa rientrare tra gli usi compatibili con il territorio agricolo in cui è insediata e con quello circostante, per la sua natura e per le sue caratteristiche intrinseche, **si formula la seguente riserva, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 34 della L.R. 20/2000:**

B.1) La Variante proposta, che prevede la trasformazione di un'area da agricola a produttiva, per l'ampliamento di una attività già di per sé incongrua sotto il profilo urbanistico ed ambientale con il territorio rurale nel quale è insediata, non risulta compatibile con le disposizioni di tutela paesaggistica ed ambientale della pianificazione sovraordinata (PTCP); in tal senso, non si ritiene assentibile da questa Amministrazione provinciale.

Ciò premesso, si rileva che la proposta presentata debba altresì essere inquadrata nell'ambito del principio cardine del dettato normativo del DPR 160/2010, per cui *“la non individuazione o l'insufficienza di aree destinate all'insediamento di impianti produttivi, da parte degli strumenti urbanistici”*, va intesa in relazione al progetto presentato e alla necessità di ampliamento di una azienda esistente. Diversamente, infatti, non si potrebbe giustificare l'applicazione della norma sopraccitata, in quanto non si può certo dire che il POC di Forlì, non abbia o siano insufficienti, le aree messe a disposizione per l'insediamento di attività produttive.

Essa, è quindi motivata in relazione alla necessità dell'azienda attuale di avere spazi a servizio e pertanto la trasformazione dell'area, pari a mq. 1.124,00 di S.T. con destinazione da agricola E1 a produttiva D7:

- è necessaria per poter realizzare una struttura destinata ad accogliere ambienti di servizio dell'azienda, occorrenti per adempiere ad attività amministrative/gestionali;
- prevede una limitata estensione di St. pari a circa 95 mq.;
- non aumenta la produzione dei quantitativi dell'attività di rottamazione;
- non prevede un aumento del traffico veicolare pesante in entrata e in uscita.

Si evidenzia inoltre che lo stato di fatto, presentato ad integrazione della istanza, dimostra che l'area è completamente dedicata al lay-out impiantistico dell'attività, non consentendo pertanto lo sviluppo edilizio in ampliamento necessario, in adiacenza al capannone esistente, e/o all'interno dell'area D7 vigente, sfruttando la capacità edificatoria già attribuita alla stessa e ancora residua pari a mq. 312,78.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il dissenso espresso dalla scrivente Amministrazione provinciale, come enunciato *al p.to B.1*, “fermo restando il rispetto delle tutele del PTCP come già richiamate”, possa essere superato solo qualora il Comune conformi la variazione urbanistica alle seguenti condizioni:

B.2) All'area oggetto di variante non dovrà essere attribuito alcun indice edificatorio, ma potrà unicamente usufruire della capacità edificatoria residua della zona adiacente (pari a mq. 312,78 di St), per la quota parte ritenuta necessaria all'efficiente mantenimento in essere dell'attività produttiva esistente, valutata dal proponente e richiesta pari a 95 mq. di St..

B.3) La potenzialità edificatoria residua ancora a disposizione dopo la variante, non potrà essere trasferita alla nuova area oggetto di modifica urbanistica.

B.4) La tipologia costruttiva del nuovo fabbricato, pur nel corretto utilizzo dei materiali di finitura compatibili ed idonei ad una integrazione con la componente paesaggistica del territorio agricolo, deve essere modificata, adottando una tipologia specialistica con una composizione plano-volumetrica consona e conforme all'uso di pro-servizio proposto. Non dovrà pertanto presentare elementi architettonici che in qualche modo simulino e possano ricondurre il fabbricato ad un uso abitativo, quale quello progettato (disposizione planimetrica articolata, copertura a padiglione, portico, loggiato, aperture-vedute, etc.), indicando invece i seguenti requisiti edilizi di riferimento:

- pianta rettangolare;
- copertura a due falde;

- finestre ad altezza luci.

Sarà pertanto necessario rielaborare la tavola architettonica corrispondente.

B.5) Trattandosi di un'unica attività, dovrà escludersi un ulteriore accesso carrabile al nuovo fabbricato, che dovrà quindi avvalersi di quello esistente, eventualmente riconfigurandolo rispetto al rinnovato lay-out aziendale.

B.6) Si ritiene necessario che all'atto di cessazione dell'attività produttiva, tutta l'area indicata come D7 (attuale e nuova) e le sue pertinenze edilizie, siano ripristinate all'uso agricolo.

Tutte le condizioni sopracitate, dovranno essere opportunamente recepite negli elaborati cartografici, normativi del POC-RUE (Tav. 26) e art. 66 delle NTA del RUE, oltreché nella convenzione da stipulare con il soggetto attuatore.

Considerato che la proposta progettuale non prevede la realizzazione di standard pubblici, nonostante la trasformazione urbanistica e l'aumento del carico urbanistico, si ritiene necessario, in conformità della normativa vigente e di quanto indicato dagli strumenti urbanistici, formulare la seguente ulteriore riserva:

B.7) Prevedere la monetizzazione degli standard pubblici (parcheggi e verde) che non vengono realizzati e ceduti al Comune, mentre in loco dovranno essere garantiti i parcheggi pertinenziali nella misura dovuta dal nuovo fabbricato edilizio.

C) Valutazione di sostenibilità ambientale art. 5 della L.R. 20/2000 e.s.m.i.

Si dà atto che lo Sportello Unico del Comune, congiuntamente alla trasmissione della variante, ha richiesto l'espressione del parere in merito alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale (ValSAT), inviando apposito "Documento di Valutazione" redatto ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2002.

Tale documento il soggetto proponente ritiene che: *"la variante in oggetto, valutati gli elementi sovraordinati e posto il pieno rispetto delle misure di compensazione individuate (verde, parcheggi), generi impatti ambientali trascurabili"*.

A tal fine sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale l'AUSL di Forlì, ed ARPA, agli stessi è stato trasmesso il citato "Documento di Valutazione" per l'espressione del parere di competenza previsto al comma 6 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.

- l'ARPA di Forlì-Cesena si è espressa con parere in data 18/04/2014 prot. n. 41812, in merito alla Valutazione Ambientale, ritenendo che la variante in oggetto non necessiti di essere sottoposta a VAS ;
- l'A.U.S.L., di Forlì si è espressa con parere in data 28/04/2014 prot. n. 21998 in merito alla Valutazione Ambientale, ritenendo che la variante in oggetto non necessiti di essere sottoposta a VAS.

Alla luce di quanto sopra si ritiene di esprimere sulla Variante Urbanistica determinata dal Progetto di *"Realizzazione di una palazzina uffici-spogliatoio, a servizio dell'attività esistente Ditta Lombardi Gabriele Rottami e Demolizioni, sita in Forlì, località Rovere, Via San Pietro in Arco n. 2."*, una positiva valutazione di sostenibilità.

C.1) Al fine pertanto di accrescere la qualità dell'insediamento che prevede la trasformazione di un ambito agricolo in produttivo, si invita il Comune a declinare nella progettazione i seguenti indirizzi:

- aumentare la dotazione arborea-ecologica del verde privato e in particolare massimizzare il livello di ombreggiamento di tutti gli spazi di sosta;
- adottare gli opportuni dispositivi di risparmio idrico per le operazioni d'irrigazione, delle aree verdi private;

- **realizzare gli stalli di parcheggio, con superficie drenante, aumentando il più possibile il grado di permeabilità.**

Visti gli artt. da 14 a 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 che regolano lo svolgimento della Conferenza dei Servizi;

Visto il comma 6 dell'art. 14-ter della legge sopracitata, che prevede che ogni Amministrazione convocata partecipi alla conferenza di Servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa;

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;

Richiamato l'art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

Richiamato, altresì, l'art. 21-quater della L. n. 241/90;

Dato atto che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e per analogia a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in merito alle proposte di deliberazione, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dalla P.O. del Nucleo Urbanistica in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Bilancio, Finanze e Provveditorato in merito alla regolarità contabile;

DECRETA

1) **Di nominare** il Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale o suo delegato, quale rappresentante unico dell'Amministrazione Provinciale legittimato a partecipare alla Conferenza dei Servizi, relativa alla proposta di Variante al POC e al RUE per la *“Realizzazione di una palazzina uffici-spogliatoio, a servizio dell'attività esistente Ditta Lombardi Gabriele Rottami e Demolizioni, sita in Forlì, località Rovere, Via San Pietro in Arco n. 2.”*

2) **Di non assentire**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, c. 1 del D.P.R. 160/2010 e dell'art. 34 della L.R. 20/2000, attese le competenze provinciali in merito alle varianti urbanistiche, **la Variante al POC e RUE**, così come proposta dal Comune di Forlì, richiamate le motivazioni di cui **al p.to B.1 della parte narrativa;**

3) **Di poter assentire** alla proposta di ampliamento dell'attività produttiva esistente, purché la variante urbanistica correlata sia riconfigurata secondo le condizioni di cui **ai p.ti B.2-B.7 della parte narrativa;**

3) **Di esprimere**, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. 20/2000 e s.m.i., in merito alla valutazione di sostenibilità ambientale, **parere favorevole**, stante le condizioni poste ai punti B.2-B.7 e fatto salvo quanto indicato specificatamente **al punto C.1 della parte narrativa**;

4) **Di esprimere**, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, **parere favorevole** condizionato così come espresso al p.to A.1 della parte narrativa;

5) **Di trasmettere** il seguente atto al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale ed allo Sportello Unico (SPUN) del Comune di Forlì per il seguito di competenza;

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione.



PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

(Decreto prot. n. 107192 del 20/11/14)

Oggetto: Comune di Forlì – SUAP. Variante agli strumenti urbanistici POC e RUE, ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n. 160 del 07.09.2010. Intervento di realizzazione di una palazzina uffici-spogliatoio, a servizio dell'attività esistente Ditta Lombardi Gabriele Rottami e Demolizioni, sita in Forlì, località Rovere, Via San Pietro in Arco n. 2. Nomina del rappresentante dell'Ente, delegato a partecipare alla Conferenza dei Servizi ed espressione dei pareri di competenza.

Pareri ex art. 6-bis della L. 241/1990

X La sottoscritta Ing. Simona Savini P.O. "Nucleo Urbanistica", dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

Lì,

..... *Simona Savini*

La sottoscritta Arch. Emanuela Piolanti Responsabile del Procedimento, dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

Lì, 10/11/2014

..... *Emanuela Piolanti*

Pareri dei Responsabili dei Servizi, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e per analogia a quanto previsto dall'art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

X Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Lì,

IL DIRIGENTE/TITOLARE DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA

..... *Simona Savini*

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

X Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 27/11/14

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

..... *[Signature]*

Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Lì,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

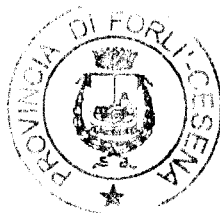
.....

IL VICE PRESIDENTE

Aldino Nicodetti

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]



PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente decreto viene pubblicato all'Albo on line di questa Provincia dal 28 NOV. 2014 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si certifica che il presente decreto è immediatamente eseguibile ed efficace dalla sua adozione.

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

